**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**

*Sezione II Civile – procedure concorsuali*

**Decreto di apertura della liquidazione**
**ex art. 14 quinquies l 3/2012**

Il Giudice designato,

*nella procedura di sovraindebitamento* **n. 4 /2019 R.G.;**

*vista* la domanda ex artt. 14 *ter* ss. L 3/2012 e succ. modif. ritualmente depositata da così come da ultimo integrata;

*letta* la relazione particolareggiata dello O.C.C. e la successiva integrazione;

*letta* la documentazione depositata;

*rilevato* preliminarmente che la presente proposta viene presentata contestualmente ad altra proposta, iscritta al n. /2019 RGF, formulata dalla moglie del ricorrente, e che nel contenuto le due proposte sono uguali, avendo i ricorrenti presentato un piano unitario;

*richiamato* quanto già indicato nel precedente decreto, vale a dire che "*adottando un'interpretazione sistematica evolutiva, va evidenziato che l'art. 66 comma 1 CCI, di prossima entrata in vigore, stabilisce che "I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune", fermo restando che le masse attive e passive devono rimanere distinte e salvo il potere di coordinamento per connessione, in base al principio di economia processuale e di risparmio di costi prededucibili di accesso alle procedure, esercitato dal giudice (commi 3 e 4)*";

rilevato ancora preliminarmente che l'OCC nell'integrazione della relazione ha chiarito che "*le spese per OCC e liquidatore l'importo indicato è considerato come unitario per entrambe le figure e come unitario per entrambe le figure, in considerazione del fatto che la posizione è stata congiuntamente esaminata per entrambi i soggetti e al fine di contenere l'impatto sulle già esigue disponibilità. Ai fini della determinazione delle somme prededucibili potranno essere ripartiti al 50% sulle due masse attive*" (cfr. integrazione pag. 5).

rilevato che, con riferimento a , la domanda prevede un **debito complessivo,** pari alla somma di euro 153.406,95, ivi compresa la quota del 50% del mutuo fondiario;

rilevato, che, l'OCC, quanto al mutuo fondiario, ha precisato che "*I ricorrenti sono infatti debitori solidali quindi per l'intero entrambi nei confronti di avendo gli stessi contratto un mutuo solidalmente, con la sola differenza che mentre il credito della banca nei confronti del Sig.*



Firmato Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2fe3c51e4342cc99d0cb57992f62136

*garantito da ipoteca sull'immobile già venduto in sede esecutiva, il credito dalla stessa ventato è privo di garanzia indi è chirografario*" (cfr. integrazione pag. 4).

*rilevato* che, con riferimento a , la domanda, a fronte del debito complessivo suesposto, prevede **attivo liquidabile** pari alla somma di euro 125.200,00 dato dall'autovettura Hyundai immatricolata nel 2004 (valore indicato di euro 2.700,00) - in relazione a tale posta attiva l'OCC ha evidenziato che difficilmente verrà realizzata nel valore indicato in considerazione del fatto che si tratta di veicolo diesel di vecchia generazione (v. relazione pag. 7) - e dal ricavato della vendita dell'unico immobile di proprietà di ıi nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare RG 0 con aggiudicazione del 18/12/2018 al valore di euro 122.500,00;

*osservato* che l'OCC ha altresì evidenziato che il sig ıel 2018 ha conseguito un reddito lordo di € 3.684 (al netto pari ad euro 2837,00) da attività di consulente;

*considerato* che la liquidazione del patrimonio deve avere ad oggetto tutti i beni facenti parte del patrimonio del debitore, potendo escludere dalla stessa, come da prassi della sezione, soltanto i beni di valore commerciale nullo o inferiore alle spese per la vendita, conformemente alla normativa in tema di esecuzione mobiliare;

*ritenuto* pertanto che l'attivo liquidabile è composto anche dal reddito di lavoro autonomo percepito dal ricorrente, in relazione al quale spetterà al liquidatore verificare l'entità della suddetta posta attiva da destinare ai creditori. Parimenti, con riferimento al ricavato della vendita, invita fin d'ora il liquidatore ad assumere tutte le opportune iniziative, nonché a verificare se ricorrono i presupposti per subentrare nella procedura esecutiva, essendo la stessa promossa da creditore fondiario, e l'ammontare del flusso da destinare ai creditori;

*ritenuto* che, alla luce delle suddette considerazioni, la proposta soddisfi i requisiti previsti dagli artt. 14 *ter* e ss. e specificatamente che

- sussiste la competenza di questo Tribunale, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 14 *ter* co. 2 e art. 9 co. 1 L. 3/2012, in quanto i debitori risiedono ;
- non ricorrono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7 co. 2 lett a) e lett. b) L 3/2012, come richiamato dall'art. 14 ter co. 1;
- il debitore è qualificabile come consumatore e versa in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) L 3/2012;
- la relazione dell'OCC dà evidenza in ordine alle condizioni di cui all'art. 14 ter co. 3 L 3/202 e quindi alle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte, l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori, nonché contiene il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;



esso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2fe3c51e4342cc99d0cb57992f62136
Firmato Da:

*ritenuto* che allo stato non sono emersi atti compiuti dal debitore in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio;

*ritenuto* che, quanto all'importo da fissare secondo il combinato disposto degli articoli 14 quinquies lettera f) e 14 ter comma 5 lett. b) (*rectius* co. 6 lett. b) L 3/2012, alla luce degli atti e della documentazione prodotti, risulta che il nucleo familiare è composto da n. 5 persone

he l'unico reddito attualmente disponibile per il mantenimento del nucleo familiare è quello della ricorrente; che, pertanto, in considerazione delle poste attive come sopra indicate e valutate, le somme necessarie per il mantenimento stimate per l'intero nucleo familiare in euro 2.000,00 sono da imputarsi a cario della sol ante il modestissimo attuale reddito del marito, salvo verifiche da parte del liquidatore;

*visto* l'art. 14 *quinquies* L 3/2012;

ritenuto di procedere alla nomina come liquidatore di un professionista diverso da quello nominato O.C.C., stante la diversità dei ruoli;

**P.Q.M.**

1) **dichiara** aperta la procedura di liquidazione del patrimonio;
2) **nomina** quale liquidatore, dott.
3) **riserva**, a seguito di espressa istanza del liquidatore, la determinazione circa l'eventuale apertura di c/c dedicato ove vengano accantonate le somme, con la periodicità da stabilirsi in ragione del realizzo dell'attivo, destinate ai creditori con delega ad operare al nominato liquidatore;
4) **dispone** che il liquidatore proceda alla redazione dell'inventario e dell'elenco dei creditori ex art. 14 sexies L 3/2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L 3/12 e alla liquidazione ex art. 14 novies L 3/12, nonché provveda, in analogia alla procedura fallimentare, a predisporre piano di riparto da sottoporre al giudice per il visto;
5) **dispone** che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 *novies* co. 5, non sarà divenuto definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda;
6) **ordina** al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore beni di spettanza della proponente;
7) **dà atto** che le spese per il mantenimento della famiglia sono integralmente poste a carico della moglie del ricorrente, come da procedura di liquidazione, separatamente trattata e rubricata al n. 135/2019;
8) **ordina** la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, presso le Conservatorie dei RR.II. territorialmente competenti, ivi compresi eventuali beni mobili registrati o immobili che dovessero



esso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2fe3c51e4342cc99d0cb579927f62136
Firmato Da:

pervenire nel quadriennio al debitore; nonché al P.R.A., relativamente alle autovettura di proprietà del debitore;

9) **dispone** che della domanda e del decreto sia data pubblicità mediante pubblicazione del presente provvedimento e del ricorso depositati in data 14 dicembre 2016 sul sito *internet* del Tribunale di Milano, sezione procedure concorsuali, nonché presso l'Agente della riscossione e presso gli uffici fiscali, sulla base dell'ultimo domicilio fiscale della proponente, dandone pubblicità presso il Registro Imprese con modalità idonee a salvaguardare la riservatezza per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti coinvolti.

Si comunichi **con urgenza** al debitore, all'OCC e al liquidatore.

Milano, 24/04/2020

Il giudice

*dott.ss*



Firmato Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2fe3c51e4342cc99d0cb57992f62136